

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6310 del 04/11/2025
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. - DITTA SAR SERVIZI SRL - MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 4222 DEL 13/09/2019, PER L' IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VICOLI N. 89, ADIBITO AD ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTI, DISTRIBUZIONE CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO CISTERNE.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6558 del 04/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattro NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. - DITTA SAR SERVIZI SRL - MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 4222 DEL 13/09/2019, PER L' IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VICOLI N. 89, ADIBITO AD ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTI, DISTRIBUZIONE CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO CISTERNE.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore.

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con **DET – AMB n. 4222/2019 del 13/09/2019**, a favore della **Società SAR Servizi Srl (CF/P.IVA: 02541900391)** con **sede legale e dell'impianto in comune di Ravenna, Via Vicoli n. 89 per l'attività di autotrasporti – distribuzione carburanti e autolavaggio cisterne**, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali unite ad acque di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Ravenna in data 17/01/2025 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 12249/2025 del

22/01/2025 (Pratica Sinadoc 5917/2025), di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 4222/2019 del 13/09/2019, dalla **Società SAR Servizi Srl (P.IVA 02541900391)**, avente sede legale in **comune di Ravenna, Via Vicoli n. 89**, relativa a:

- **modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in rete fognaria pubblica** (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi); - di competenza comunale
- inserimento di un nuovo titolo abilitativo ambientale: autorizzazione alle emissioni in atmosfera - di competenza di questa ARPAE SAC

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di :

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO direttoriale MASE 309-28/06/2023

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di :

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, emerge quanto segue:

- la Ditta svolge attività di autotrasporti – distribuzione carburanti e autolavaggio cisterne,
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato con nota PG 32043/2025 del 19/02/2025, ;
- con nota PG 52620/2025 del 19/03/2025 il SUAP ha trasmesso a questa ARPAE SAC di Ravenna la richiesta da parte della **Società Sar Servizi srl di una proroga per 30 giorni fino al 19/04/2025**, per la presentazione della documentazione integrativa richiesta, concessa con nota ns PG 54568/2025 del 21/03/2025, sospendendo i termini per la conclusione del procedimento.
- con nota PG 61814/2025 del 01/04/2025 il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 01/04/2025, e pertanto la documentazione presentata risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento indicato in oggetto, e la domanda correttamente presentata, come comunicato al SUAP con nota PG 104170/2025 del 10/06/2025;
- la modifica sostanziale dell'AUA è relativa a:
 - modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, in rete fognaria pubblica, derivanti dall'attività di lavaggio cisterne, dovuta ad un incremento dei volumi scaricati, mentre rimangono invariati i sistemi di trattamento e la gestione delle aree impermeabili scoperte assoggettate alla D.G.R. n.286/05, così come descritto nell'atto autorizzativo DET-AMB-2019-4222 del 13/09/2019.
 - inserimento di un nuovo titolo abilitativo: emissioni in atmosfera, per l'installazione di un sistema di abbattimento delle emissioni odorigene derivanti dall'attività di lavaggio cisterne;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice emissioni in atmosfera (PG 94327/2025 del 22/05/2025);
- Parere per la matrice acque reflue industriali in rete fognaria pubblica del Servizio tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna (PG 179407/2025 del 10/10/2025);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini

delle verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della modifica sostanziale dell'AUA a favore della **Società SAR Servizi Srl (P.IVA 02541900391)**, per l'esercizio dell'attività di autotrasporti – distribuzione carburanti e autolavaggio cisterne, sita in comune di **Ravenna, Via Vicoli n. 89**, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Paola Ricci, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, **LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA**, adottata con **DET – AMB n. 4222/2019 del 13/09/2019**, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della **Società SAR Servizi Srl (CF/P.IVA: 02541900391) con sede legale e dell'impianto in comune di Ravenna, Via Vicoli n. 89 per l'attività di autotrasporti – distribuzione carburanti e autolavaggio cisterne**, fatti salvi i diritti di terzi;

2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA sostituisce la precedente adottata da questa ARPAE SAC con DET – AMB n. 4222/2019 del 13/09/2019, sopra richiamata.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in rete fognaria pubblica (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi - di competenza comunale.
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

4. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche **per** lo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in rete fognaria pubblica (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi).

- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle **emissioni in atmosfera** (ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi).

5. È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

6. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

7. **Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente**, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'Impatto Acustico, qualora la Società intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la

comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico".

8. DI DISPORRE che la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
9. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 **la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP** e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP **almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza**, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
10. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
11. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
13. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Ravenna, ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, di HERA spa, all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Ravenna, e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA – AREA EST
Dott.ssa Tamara Mordenti

ALLEGATO A)

SCARICHI IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.

Condizioni

1. La Società Sar Servizi Srl svolge nell'impianto sito in Comune di Ravenna, Via Vicoli n. 89 attività di autotrasporti, dalla quale si originano scarichi di acque reflue industriali e acque di prima pioggia.
2. L'oggetto della modifica sostanziale dell'AUA riguarda la modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, in rete fognaria pubblica, derivanti dall'attività di lavaggio cisterne.
3. Rimane invariata la gestione delle aree impermeabili scoperte assoggettate alla D.G.R. n.286/05, così come descritto nell'atto autorizzativo DET-AMB-2019-4222 del 13/09/2019.

Acque reflue industriali

- A) Le acque reflue industriali derivano dall'impianto per il lavaggio esterno delle motrici/cisterne unite alle acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento di una piazzola per il rifornimento carburante dei mezzi.
- B) Nell'insediamento viene effettuato anche il lavaggio interno delle autocisterne che hanno trasportato prodotti liquidi di varia natura.
- C) Tali operazioni vengono effettuate tramite vapore ad alta pressione in un impianto dedicato. Le acque reflue industriali derivanti dal lavaggio interno delle autocisterne vengono convogliate in testa alla sezione chimico/fisica dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali derivanti dal lavaggio esterno delle motrici, previo trattamento fisico di sedimentazione in un sedimentatore del volume di 45 m³. La suddetta sezione chimico fisica è costituita da 4 vasche di reazione poste in serie e operanti una prima fase di coagulazione (nelle prime due vasche) con aggiunta di cloruro ferrico e latte di calce, e una successiva azione di flocculazione/sedimentazione con dosaggio di polielettrolita.
- D) Il refluo così trattato viene poi addotto ad un reattore biologico di tipo SBR ove avviene l'ossidazione, ad opera di fanghi attivi, del residuo carico organico disciolto dell'effluente.
- E) I fanghi prodotti vengono disidratati tramite centrifugazione e smaltiti come rifiuto, il centrifugato viene rimandato in testa all'impianto chimico fisico.
- F) Le autocisterne (che vengono sottoposte a lavaggio presso l'impianto) trasportano, di massima, le materie prime elencate nella seguente tabella:

Tabella A

Categoria	Prodotto
Alimentari	Glucosio

	Melasso Oli vegetali (soia, girasole, palma, oliva)
Chimici polverulenti	Carbonato di calcio Plastica in granuli (polietilene, polipropilene, edistir) PVC
Chimici liquidi	Acido fosforico Alcool etilico Alcol metilico Betaina Colla Concime liquido Glicole Lattice Plastificanti Soda caustica

- G) Da specifica tecnica della ditta produttrice dell'impianto SBR, si evincono i dati di carico massimo per singolo parametro di cui alla Tabella A e portata ammissibile (50 mc/g) in ingresso al modulo SBR, al fine di garantire un efficace rendimento depurativo con il conseguente rispetto dei limiti per lo scarico in rete fognaria pubblica.
- H) La suddetta tabella e il valore di portata vengono considerati vincolanti per il corretto funzionamento dell'impianto SBR.
- I) Le acque reflue industriali, dopo il trattamento di depurazione sopra descritto, sono scaricate in rete fognaria pubblica, previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento (identificato nel pozzetto posto a valle del modulo SBR).

Acque di prima pioggia

- a) Le acque meteoriche di dilavamento, della piazzola per il rifornimento carburante dei mezzi in uso all'azienda vengono trattate negli impianti già autorizzati, costituiti da vasca di prima pioggia del volume utile di 1 mc e disoleatore del volume utile di 2 mc, quindi passano da un pozzetto ufficiale di prelevamento dedicato prima dell'unione con il flusso di scarico proveniente dall'impianto SBR. Tale flusso di scarico viene classificato: acque di prima pioggia.
- b) Il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione, del disoleatore (in funzione della portata della pompa 2l/s e della densità dell'olio), sono conformi a quanto previsto dalla DGR n.286/05.
- c) Le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite pozzetto scolmatore/deviatore, nella rete fognaria bianca aziendale collegata a ricettore.

- d) Dopo 48-72 ore dall'evento meteorico che le ha prodotte, le acque di prima pioggia trattate sono scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento e mediante la rete fognaria nera interna, nella rete fognaria pubblica nera di Via Vicoli.
- e) Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque di prima pioggia è individuato nel pozzetto posto immediatamente a valle del disoleatore a servizio delle acque di prima pioggia.

Prescrizioni

- 1. Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da lavaggio autocisterne e acque di prima pioggia. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente;
- 2. Lo scarico delle acque reflue industriali e lo scarico delle acque di prima pioggia, nel rispettivo pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III - colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs. 152/06 per un volume di scarico complessivo **non superiore a 18.000 mc/a; 50 mc/g e 5 mc/h.**
- 3. I parametri minimi da ricercare per lo scarico delle acque reflue industriali sono i seguenti: pH, BOD5, COD, fosforo totale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto ammoniacale, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, tensioattivi totali, ferro, rame, nichel, zinco, piombo, cadmio;
- 4. I parametri minimi da ricercare per lo scarico delle acque di prima pioggia sono i seguenti: SST, COD, Idrocarburi totali;
- 5. **Entro tre mesi dalla data di rilascio della presente AUA da parte del SUAP**, e poi con cadenza almeno annuale, la ditta deve presentare al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, ad ARPAE – APA est Servizio Territoriale - Distretto di Ravenna e ad HERA S.p.A., un'analisi di caratterizzazione di ciascuna tipologia di acqua reflua scaricata al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui sopra. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale, a mezzo PEC, al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, ad ARPAE – APA est Servizio Territoriale - Distretto di Ravenna e ad HERA S.p.A.;
- 6. Vista la complessità gestionale dell'impianto di trattamento e depurazione delle acque reflue industriali dovrà essere mantenuto vigente un contratto per la gestione e manutenzione dell'impianto stesso, sottoscritto con una ditta specializzata;
- 7. Vista la suscettibilità del trattamento biologico ad alcuni prodotti chimici (solventi, composto del cloro, ecc.) la ditta dovrà mantenere aggiornato l'elenco di cui alla Tabella A - Allegato A alla DET-AMB-2019-4222 del 13/09/2019 (elenco di massima delle materie prime trasportate all'interno delle cisterne, successivamente lavate nell'impianto di cui sopra) dandone preventiva comunicazione di ogni sua variazione, a mezzo PEC, al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, ad ARPAE – APA est Servizio Territoriale - Distretto di Ravenna e ad HERA S.p.A.;
- 8. La ditta dovrà assicurarsi, attraverso dei campionamenti cadenzati, che il refluo proveniente dalla sezione chimico fisico dell'impianto di trattamento e diretto al modulo

SBR rispetti i range di concentrazione degli inquinanti, così come previsto dalla specifica tecnica sottoscritta dalla ditta produttrice, onde garantire un efficace rendimento depurativo, con il conseguente rispetto dei limiti per lo scarico in pubblica fognatura;

9. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti ed accessori:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **vasca di decantazione e accumulo; trattamento chimico fisico e trattamento biologico** (sulla linea di scarico delle acque reflue del lavaggio);
 - **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di prima pioggia);
 - **vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di prima pioggia);
 - **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - **misuratore di portata elettromagnetico** su ciascuna linea di scarico, piombati da HERA S.p.A., aventi caratteristiche idonee alla tipologia del reflu, installati da personale qualificato nel settore e validati da ditta in possesso di Certificato di Accreditamento ISO 17025:2018;
 - **pozzetti di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue di lavaggio e prima pioggia) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta;
10. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA S.p.A.. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione, che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA S.p.A.;
11. Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la verifica specialistica e certificata di funzionamento del misuratore di portata allo scarico dell'impianto di lavaggio, almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO 17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. Il rapporto di verifica dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA S.p.A. che provvederà alla prevista piombatura;
12. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
13. Lo svuotamento della vasca prima pioggia (scarico delle acque di prima pioggia in rete fognaria pubblica) dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico, come previsto dalla D.G.R. n. 286/05, e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**;

14. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione;
15. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
16. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici agli impianti di trattamento che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, ad ARPAE – AAC Servizio Autorizzazione e Concessioni di Ravenna, ad ARPAE – APA est Servizio Territoriale - Distretto di Ravenna e ad HERA S.p.A. indicandone le cause, le azioni correttive che verranno intraprese, nonché i tempi di risoluzione del problema;
17. HERA S.p.A. può, in qualunque momento, a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
18. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
19. HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
20. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA S.p.A. la piombatura. Annualmente, entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
21. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna la revoca dell'autorizzazione allo scarico;
22. I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovranno essere posizionati e mantenuti in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento agli organi di vigilanza e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti ufficiali di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. I pozzetti ufficiali di campionamento devono avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico;

23. La planimetria della rete fognaria "**Tav. 01 giugno 2019**", ove sono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AUA;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni:

- L'istanza è inerente la modifica sostanziale del provvedimento di AUA rilasciata da ARPAE SAC con DET-AMB-2019-4222 per l'installazione di un sistema di abbattimento delle emissioni odorigene derivanti dall'attività di lavaggio cisterne;
- Detto sistema prevede due sezioni:
 - una "passiva" mediante torrini che fungono da filtri fotocatalitici installati sulle coperture delle vasche delle sezioni di accumulo, ossidazione e decantazione dell'impianto di depurazione;
 - l'altra opera invece mediante aspirazione forzata dei vapori derivanti dal lavaggio cisterne, dalla vasca di raccolta acque di lavaggio e dal locale ove è ubicato il cassone di raccolta fanghi; l'effluente viene poi inviato a trattamento in torre di lavaggio a doppio stadio da cui si origina un nuovo punto di emissione.
- Con riferimento ai prodotti ad oggi movimentati a mezzo cisterna l'azienda ha prodotto il seguente elenco:
 - Prodotti chimici: Acetato di metile, Acetato di etile, Acetone, Acido acetico, Acido formico, Acido nitrico, Acido solforico, Alcool isopropilico, Alluminio solfato, Anidride maleica, Cloroparaffine, Cloruro di calcio, Colina cloruro, Dimetilcarbonato, Fenolo, Ragia minerale, Resine acriliche, Resine poliestere, Solvente nafta, Stirene, Acido fosforico, Alcol etilico, Alcol metilico, Betaina, Colla, Concime liquido, Glicole, Lattice, Plastificanti, Soda caustica;
 - Prodotti sfusi e chimici polverulenti: Acido Adipico, Acido isoftalico, Farina di guar, Sale, Zucchero, Carbonato di calcio, Plastiche in granuli: polietilene, polipropilene, ecc., PVC;
 - Prodotti alimentari: Bevande alcoliche, Cioccolato, Glicerina, Latte, Rosso d'uovo, Vino, Glucosio, Melasso, Oli vegetali: soia, girasole, palma, oliva.
- Per quanto attiene il sistema di filtrazione fotocatalitico, il funzionamento si basa sostanzialmente sulla captazione delle sostanze odorigene mediante carboni attivi e successiva ossidazione delle stesse per mezzo dell'azione catalitica del biossido di titanio attivato dalla componente UV della radiazione solare. Il flusso d'aria si genera naturalmente per "effetto camino". Detto sistema dovrebbe garantire un processo di ossidazione a catena delle molecole fino all'emissione di CO₂ e H₂O. Le emissioni derivanti si configurano come emissioni diffuse. Con riferimento al sistema di trattamento sopra descritto, nella documentazione presentata non si ritrovano informazioni circa l'efficienza attesa. Da letteratura pare di poter ricavare un'efficienza di abbattimento delle sostanze odorigene

(espressa in UO) compresa tra l'85 ed il 95% e, in linea di massima, una buona efficienza su composti solforati (70-80%), composti azotati (80-95%) e composti organici volatili (60-85%). Si evidenzia ad ogni buon conto che, pur rimanendo qualche perplessità legata all'assenza di una sorgente UV installata a servizio delle unità filtranti ed atta a garantire un flusso radiativo costante, il sistema in oggetto appare in ogni caso migliorativo rispetto all'assetto attuale che prevedeva la sola copertura delle vasche;

- Per quanto attiene il sistema attivo di captazione e abbattimento, i flussi d'aria aspirata (5.500 mc/h dal lavaggio cisterne e 1.500 mc/h tra vasca e locale fanghi) vengono entrambi convogliati e trattati in uno scrubber a doppio stadio (acido e basico/ossidativo). Detto sistema di abbattimento è automatizzato in tutte le fasi di funzionamento con monitoraggio continuo del pH per quanto riguarda gli stadi acido (H₂SO₄) e basico (NaOH) e del potenziale Redox per il dosaggio del prodotto ossidante (ipoclorito). Viene gestito tramite apposito software di controllo con possibilità di monitoraggio ed intervento anche da remoto. I parametri tecnici del sistema di abbattimento sono conformi rispetto alle previsioni della DGA 4606/99 della Regione Emilia Romagna.
- Il lavaggio cisterne viene effettuato mediante acqua calda e vapore (con l'ausilio di detergenti specifici) che vengono garantiti da impianto termico dedicato che in origine era costituito da una caldaia a metano di potenzialità pari a 928 kW termici. Secondo quanto dichiarato, nel 2024 si è resa necessaria la sua sostituzione con analogo impianto, sempre alimentato a metano, ma di potenzialità pari a 1.047 kW termici che, in sede di installazione è stato depotenziato a 900 kW termici. Tale impianto, si configura quale impianto termico produttivo nuovo < 1 MW di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/06 e pertanto soggetto ai limiti previsti per tale tipologia di impianti.

Limiti di emissione

PUNTO DI EMISSIONE E1 – LAVAGGIO CISTERNE E VASCA DI RACCOLTA ACQUE DI LAVAGGIO

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	8

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Somma COV	100	mg/Nmc
-----------	-----	--------

Il limite sopraindicato non si applica alle sostanze di cui alle Classi I e II - Tabella D - Allegato I Parte II Punto 4 dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., per le quali si ritiene debbano essere applicati i limiti specifici ivi previsti (5 mg/Nmc per la Classe I e 20 mg/Nmc per la Classe II);

Prescrizioni:

1. **Per il nuovo punto di emissione indicato con E1, l'Azienda è tenuta ad effettuare le procedure di autocontrollo previste dall'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento dell'impianto (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli devono essere poi trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
2. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpa SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
3. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
4. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il

controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
5. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
 6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
 7. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
 8. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le

verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

9 **Per gli inquinanti e i parametri** riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

10. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato.

11. Le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

12. I **camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di

calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

13. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
14. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;

piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;

protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. SI INDICA quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto di abbattimento odori per il lavaggio cisterne (E1), il **31/03/2026**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime dopodichè dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste al punto 1);
16. SI INDICA per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dell'Azienda, un **autocontrollo analitico con frequenza annuale per il punto di emissione E1**. La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **Le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare sul sistema di abbattimento installato e le eventuale anomalie dello stesso;**
- **le manutenzioni da effettuare sui sistemi fotocatalitici e quelle da effettuare all'impianto termico per la produzione di acque calda asservito all'impianto di lavaggio cisterne.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.